



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**SEZ. SPEC. IMPRESA**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **6318/2020** promosso da:

ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A., con gli avv.ti Luigi Manna ed Elena Martini

**RICORRENTE**

**contro**

ASTE GIUDIZIARIE LOMBARDIA S.R.L., con il patrocinio dell'avv. Gualtiero Luca Dragotti

**RESISTENTE**

Il giudice dott. Angelica Castellani,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/07/2020,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex artt. 131, 133 c.p.i., 700 c.p.c. e 2564 c.c. depositato in data 22.6.2020, Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., premesso di operare sin dalla sua costituzione - nell'anno 1999 - nei settori della pubblicità legale delle procedure esecutive e fallimentari e relative banche dati, della fornitura di piattaforma telematica per le aste giudiziarie e dell'informatizzazione delle procedure e degli uffici giudiziari, ha agito in via cautelare per ottenere nei confronti di Aste Giudiziarie Lombardia s.r.l. la tutela dei propri diritti d'esclusiva sul segno "aste giudiziarie" - in tesi violato dalla resistente - integrante:

- Second Level Domain (SDL) del dominio "astegiudiziare.it" registrato dalla ricorrente nel 1999;
- nucleo essenziale della denominazione sociale della ricorrente sin dal 1999;
- componente denominativa del marchio italiano (figurativo) n. 0001258665 registrato nel 1999 e del marchio comunitario (figurativo) n. 004360764, depositato nell'aprile 2005 e registrato il 17 maggio 2006.

La ricorrente ha allegato la particolare rinomanza e conseguente forte distintività acquisite dal segno "Aste Giudiziarie" in oltre un ventennio di utilizzo intenso e ininterrotto fattone, peraltro in condizioni iniziali di monopolio, avendo la stessa ricorrente "creato ex novo" il settore di mercato in cui ha continuato ad operare e in cui preserva tuttora una posizione di preminenza; ha, conseguentemente, dedotto l'acquisto da parte del segno di un c.d. *secondary meaning*, ossia di un



significato autonomo e ulteriore rispetto alle parole che lo compongono, in sé non dotate di particolare capacità distintiva, in quanto descrittive dei servizi offerti.

Aste Giudiziarie Inlinea ha, quindi, lamentato l'indebito utilizzo dei propri segni distintivi da parte della resistente, società di recente costituzione e operante nel settore delle aste giudiziarie in qualità di property finder, ma che offre ai propri clienti anche servizi di consultazione online delle aste immobiliari bandite nel territorio di competenza (in prevalenza lombardo), operando dunque, almeno in parte, ad un livello concorrenziale analogo a quello in cui si colloca la ricorrente. L'indebito utilizzo nel marchio, nella dominazione sociale e nel domain name della resistente del segno "aste giudiziarie" violerebbe gli artt. 21 e 22 c.p.i. e integrerebbe i fatti di concorrenza sleale previsti dall'art. 2598 nn. 1 e 3, ingenerando confusione circa l'origine imprenditoriale dei servizi offerti e consentendo alla resistente un indebito sfruttamento del valore attrattivo dei segni rinomati della ricorrente.

In punto di periculum in mora, la ricorrente ha dedotto che l'attualità della condotta illecita, in uno con l'intrinseca attitudine della stessa a sviare la clientela e a cagionare, conseguentemente, un danno di difficile quantificazione e riparazione, costituiscono gravi ragioni per ottenere la tutela inibitoria in via d'urgenza.

Ha, pertanto, domandato al tribunale di inibire ex artt. 131, 132 c.p.i. e 700 c.p.c. alla resistente di proseguire nelle condotte illecite lamentate, nonché di ordinare ai sensi degli artt. 2564 c.c. e 700 c.p.c. alla medesima resistente di modificare la propria denominazione sociale, fissando altresì una penale di € 500,00 per ogni violazione successiva e ordinando la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web della resistente.

Non concesso il provvedimento *inaudita altera parte*, all'udienza di discussione si è costituita la resistente replicando alle avversarie deduzioni e chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.

La resistente ha, in particolare, eccepito:

- di operare a un livello concorrenziale diverso da quello della ricorrente, prestando alla propria clientela consulenza negli acquisti degli immobili oggetto di procedure esecutive;
- la totale carenza di capacità distintiva dei termini "aste giudiziarie" nell'ambito dei servizi immobiliari relativi alle aste giudiziarie;
- l'inesistenza di un *secondary meaning*, in mancanza della dimostrazione degli effetti ottenuti dall'utilizzo prolungato nel tempo dell'espressione "aste giudiziarie" da parte della ricorrente sulla percezione dei consumatori e, dunque, del carattere divenuto individualizzante dei termini in questione;
- la debolezza dei segni e la conseguente idoneità di lievi modificazioni o aggiunte ad escludere la confondibilità dei segni (aggiunte, nella specie, ritenute esistenti e sufficienti al predetto scopo);



- l'insussistenza di condotte di concorrenza sleale;
- la mancanza di periculum in mora.

All'udienza del 23.7.2020 le parti si sono riportate alle rispettive difese, domande ed eccezioni e il giudice si è riservato di decidere.

Le domande cautelari proposte da Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. appaiono fondate e meritano accoglimento nei termini che seguono.

È opportuno prendere le mosse dalla contestazione inerente l'esistenza di un rapporto diretto di concorrenza tra le parti.

Ha, al riguardo, obiettato la resistente di svolgere attività diversa da quella esercitata dalla ricorrente, occupandosi in particolare di accompagnare, tramite un servizio di consulenza, "il cliente negli acquisiti degli immobili oggetto di procedure esecutive, che consentono significativi risparmi"; la ricorrente, invece, "si presenta al pubblico ... come soggetto a fianco degli Uffici Giudiziari...enti e associazioni che operano nel settore giudiziario", autorizzato dal Ministero della Giustizia a "pubblicare l'elenco e gli estremi delle aste giudiziarie che si svolgono sul territorio nazionale, fungendo per così dire da banca dati di riferimento" (cfr. memoria difensiva AGL pag. 3-4).

L'eccezione non merita accoglimento.

Aste Giudiziarie Inlinea è, pacificamente, società operante nel settore della pubblicità legale, titolare di banca dati costituita dal complesso ordinato di informazioni relative alle vendite giudiziarie: essa svolge un'attività complessa, che si snoda attraverso le fasi della ricezione e selezione dei documenti contenuti nei fascicoli delle procedure giudiziarie, della elaborazione di detti documenti, della loro conversione in formato digitale e del loro inserimento nel database della ricorrente medesima, unitamente a tutti i dati accessibili delle singole procedure.

Il settore delle aste giudiziarie è il medesimo in cui opera la resistente, la quale, sebbene qualifichi la propria attività come principalmente volta a fornire un servizio di consulenza e assistenza professionale nell'acquisto di immobili all'asta da parte di privati - attività che, pacificamente, allo stato la ricorrente non svolge - si occupa, altresì ed in via preliminare, di ricevere richieste di informazioni provenienti dagli utenti e di fornire agli stessi pubblicità in ordine ai beni posti all'asta così come fa la ricorrente. Al servizio di consulenza è, infatti, prodromico e complementare un servizio di pubblicazione delle vendite giudiziarie analogo a quello offerto dalla ricorrente (cfr. schermate del sito della resistente riportate a pag. 9-10 del ricorso).

Vi è, pertanto, un'area di interferenza tra le attività svolte dalla ricorrente e dalla resistente che consente di ravvisare l'esistenza tra di esse di un rapporto di concorrenza, non essendo come noto



necessaria, a tali fini, la totale sovrapposibilità tra le attività complessivamente svolte dall'uno e dall'altro operatore del mercato.

Sgombrato il campo dalla prima obiezione, va affrontato il tema del carattere individualizzante o meno dell'espressione che costituisce il nucleo centrale dei segni distintivi di cui la ricorrente lamenta la violazione ad opera della controparte.

Non pare obiettabile che le parole "aste giudiziarie", in sé considerate, difettino di autonoma capacità distintiva, trattandosi di espressioni generiche e descrittive dell'attività contrassegnata, inidonee in quanto tali a distinguere il servizio di una determinata impresa da quello di altre del medesimo settore. Gli artt. 13, comma 1, lett. b) c.p.i. e 7, comma 1, lett. c) RMUE vietano la registrazione di marchi costituiti esclusivamente da denominazioni generiche dei prodotti o servizi contrassegnati, e ciò proprio al fine di impedire l'acquisizione di monopoli su espressioni del parlare comune, che devono rimanere nella disponibilità di tutti gli operatori economici, pena una inammissibile limitazione della libertà di mercato.

Deve, nondimeno, considerarsi che il giudizio circa la capacità distintiva di un segno va effettuato sulla base della percezione che di esso abbia il pubblico destinatario del prodotto o servizio e che un marchio intrinsecamente descrittivo può venire a costituire valido marchio allorché, in conseguenza del consolidarsi del suo utilizzo sul mercato, esso risulti aver acquisito nel tempo una propria capacità distintiva (cfr. Cass. n. 8119/2009). Si tratta del c.d. secondary meaning di cui le stesse parti hanno trattato nelle rispettive difese, la ricorrente per affermarne l'acquisizione a proprio vantaggio, la resistente per negarla.

Non vi sono specifiche previsioni normative che indichino la durata e l'intensità dell'uso necessario a far acquistare capacità distintiva al segno che originariamente ne sia privo; in mancanza di tali criteri legali, alcune pronunce hanno richiesto che una simile prova sia fornita mediante sondaggi di opinione, indagini di mercato, campagne promozionali o altri strumenti idonei ad attestare il mutamento di significato del segno da generica indicazione di una categoria di prodotti o servizi a indicazione dei prodotti riferibili al titolare del segno.

Nella specie, il segno "aste giudiziarie", quale parte denominativa e nucleo individuante dei marchi figurativi della ricorrente (di cui costituisce l'elemento preponderante, soprattutto in ragione delle dimensioni maggiori rispetto a quelle del martelletto, elemento figurativo dei medesimi marchi), nonché quale SDL del dominio dalla stessa registrato e quale parte individualizzante della denominazione sociale, può ritenersi oggetto di un lungo processo di affermazione che si reputa abbia consentito al medesimo segno, grazie all'intenso e ininterrotto utilizzo fattone nel tempo dalla titolare in modo diffuso su tutto il territorio nazionale, di acquisire un autonomo significato sul



piano distintivo e a determinare un effettivo collegamento dei servizi resi con il soggetto imprenditoriale di provenienza.

In tal senso depongono:

- il fatto che la ricorrente sia stata, con il marchio e la denominazione in questione, la prima azienda ad occuparsi della digitalizzazione e pubblicità online delle vendite giudiziarie, ambito in cui opera ininterrottamente sin dalla sua costituzione, luglio 1999, prima dunque che l'attività fosse disciplinata a livello legislativo (cfr. doc. 1<sup>1</sup>); nel medesimo anno di costituzione la società ha registrato il dominio [astegiudiziarie.it](http://astegiudiziarie.it) e l'anno seguente ha intrapreso la pubblicazione del noto periodico "Aste Giudiziarie";
- nel corso di circa vent'anni la ricorrente ha esteso la propria attività su tutto il territorio nazionale, ove conta attualmente circa 60 sedi e fornisce supporto a oltre 170 uffici giudiziari o istituti di alta formazione giuridica, enti e associazioni professionali che operano nel settore giudiziario (al riguardo si vedano le informazioni reperibili nel sito internet della società e il doc. 7 della ricorrente, contenente l'elenco aggiornato degli uffici giudiziari con cui Aste Giudiziarie attualmente collabora);
- alla data dell'11.3.2020 il numero di utenti professionisti censiti sui sistemi di Aste Giudiziarie risulta essere di circa 29.200 mentre quello degli utenti consultatori registrati di circa 60.000 (si veda, al riguardo, la dichiarazione del Project Manager e Coordinatore del team sviluppo tecnico della ricorrente, Daniele Cazzaro, prodotta sul doc. 8 unitamente ai relativi report analitici che il dipendente dichiara di aver estratto dal server aziendale tramite interrogazione "SQL");
- alla medesima data il sito internet in titolarità della ricorrente risulta aver avuto oltre 46 milioni di visitatori (*ibidem*);
- inserendo nel campo di ricerca di Google le parole "aste giudiziarie", il sito internet della ricorrente compare per primo;
- le vendite attualmente censite sul sito internet della ricorrente sono circa 40.000, mentre ne risultano pubblicate dall'inizio dell'attività circa 2.000.000;
- come attestato dai docc. 9, 10, 11 e 12 allegati al ricorso, Aste Giudiziarie nel corso degli anni ha preso parte a numerosi progetti divulgativi (in particolare, convegni e seminari dedicati alle procedure esecutive e fallimentari, alle crisi da sovraindebitamento, alle procedure telematiche o a

---

<sup>1</sup> Nel 2002 viene abolito il "Foglio Annunzi Legali", periodico informativo emanato per portare a conoscenza della popolazione un determinato atto e, quindi, anche per dare pubblica notizia delle aste. Con la riforma del codice di procedura civile del 2005 diviene obbligatoria la pubblicazione su internet delle procedure, mentre nel 2009 viene istituito l'elenco ufficiale di società e portali autorizzati: nell'occasione, il portale [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it) ottiene l'iscrizione al primo posto per tutti i distretti di Corte di Appello. A far data dal febbraio 2018, diviene obbligatoria la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, il sito web istituito dal Ministero della Giustizia su cui sono destinate ad essere pubblicate tutte le vendite dei beni delle procedure esecutive e concorsuali, nonché degli altri procedimenti per i quali la pubblicazione è prevista dalla Legge. Rimane ferma la pubblicazione dell'avviso sui siti internet privati individuati nell'ordinanza di delega.



tematiche giuridiche di interesse più generale), ha organizzato e tenuto incontri formativi specificamente mirati alla conoscenza (e alla diffusione) dei servizi offerti attraverso il proprio network, realizzando altresì una serie di brochures, schede informative e manuali sul funzionamento dei propri servizi;

- la ricorrente ha, poi, realizzato, a livello pubblicitario, riviste e tabloid a tiratura locale e nazionale riportanti gli avvisi di vendita dedicati ai possibili acquirenti interessati (cfr. doc. 13, cui va aggiunto il periodico quindicinale edito sin dal 2000 e oggi pubblicato in via esclusivamente telematica all'indirizzo <http://press.astegiudiziarie.it/>).

I suesposti elementi inducono, in mancanza di circostanze di diverso segno offerte dalla controparte e sulla base di una delibazione necessariamente sommaria tipica della presente fase cautelare, a ritenere che ricorrano sufficienti indizi circa il fatto che il marchio della ricorrente abbia acquistato, fra il pubblico degli utenti, adeguata capacità distintiva, perdendo la mera aderenza concettuale con il servizio denominato.

Come già rilevato, gli strumenti per addivenire a tale valutazione indiziaria non sono legislativamente codificati: non appare, pertanto, condivisibile l'obiezione di parte resistente secondo cui la prova dell'acquisizione del *secondary meaning* avrebbe dovuto essere fornita (solo) per il tramite di apposita indagine demoscopica, ben potendo pervenirsi al medesimo risultato mediante gli altri elementi indiziari forniti dalla ricorrente e osservati nel loro complesso (in particolare, le campagne promozionali e pubblicitarie realizzate, il numero di visitatori del sito internet e il numero di operatori del settore con i quali la ricorrente collabora sin dall'inizio dell'attività).

Può, dunque, ritenersi assistita da sufficiente *fumus* l'acquisizione da parte del segno "aste giudiziarie" di un c.d. *secondary meaning* a seguito dell'intenso uso fattone dalla titolare sin dalla sua costituzione e della notevole diffusione sul mercato conseguita in oltre un ventennio di sfruttamento, potendo oggi considerarsi associato non solo e non tanto alle parole che lo compongono quanto più strettamente ai servizi offerti dalla ricorrente.

La resistente ha, a questo punto, obiettato che, anche laddove fosse ritenuto esistente un *secondary meaning*, la debolezza del segno derivante in ogni caso dalla genericità e descrittività dell'elemento denominativo utilizzato, legittimerebbe lievi modificazioni o aggiunte al fine di escludere la confondibilità lamentata<sup>2</sup>. Idonee a tal fine sarebbero le modifiche ed aggiunte presenti nel marchio

---

<sup>2</sup> In tal senso si è espressa la Suprema Corte nella pronuncia n. 25168/2016 (caso "Clinique"), ove ha affermato che la rinomanza del marchio, consolidatasi nel tempo, così da dar luogo al formarsi del *secondary meaning*, lascia inalterata la sua connotazione di marchio debole, se privo di intrinseca attitudine distintiva. In un altro caso, la Cassazione ha, invece, riconosciuto che un marchio inizialmente debole possa divenire forte, qualora, grazie all'uso che ne sia stato fatto nel tempo, esso abbia rafforzato la propria capacità distintiva attraverso il fenomeno del c.d. *secondary meaning*,



figurativo della resistente, nella sua denominazione sociale e nel domain name dalla stessa registrato.

Il rilievo non merita, in concreto, accoglimento, atteso che elementi aggiunti dalla resistente paiono del tutto sprovvisti di capacità differenziante.

Non è, infatti, certamente sufficiente ad escludere il rischio di confusione la semplice aggiunta del termine “lombardia” nella denominazione sociale e nel nome a dominio della resistente: è evidente che tale parola non solo è priva di adeguato valore individualizzante, indicando la semplice area geografica di maggior operatività della resistente - zona territoriale in cui, peraltro, opera anche la ricorrente -, ma, unita al binomio “aste giudiziarie” integralmente ripreso, finisce per evocare nell’utenza l’errata percezione di trovarsi di fronte ad una società legata alla ricorrente, addirittura ad una sua affiliata, licenziataria o succursale.

Considerazioni in parte analoghe valgono per il marchio figurativo della resistente, che, se pur non sovrapponibile a quello della ricorrente in relazione agli elementi figurativi - costituiti, nel primo caso, dalla sagoma di una casa posta all’interno di un riquadro, nel secondo caso da un martelletto -, contiene nella sua parte centrale l’inserimento a caratteri predominanti dell’elemento denominativo della ricorrente “aste giudiziarie”, idoneo a svolgere una funzione di forte richiamo e collegamento alla medesima ricorrente.

Anche in questo caso, la semplice aggiunta delle lettere “AGL” - mero acronimo di “aste giudiziarie lombardia” - costituisce variazione né originale né significativa rispetto ai marchi della ricorrente, richiamando null’altro se non l’ambito territoriale in cui la resistente prevalentemente opera, senza incidere significativamente sul vero e proprio cuore del segno azionato dalla ricorrente.

Dunque, anche laddove non si volesse ritenere che i segni distintivi della ricorrente abbiano assunto, con l’uso prolungato nel tempo e la rinomanza notoriamente acquisita, i connotati di un marchio “forte”, pare in ogni caso doversi escludere che gli scarsi elementi di differenziazione aggiunti dalla resistente al nucleo fondamentale dei segni distintivi della ricorrente siano idonei a svolgere tale funzione di diversificazione.

Può, dunque, concludersi - sulla base di un accertamento sommario tipico di questa fase - che l’utilizzo da parte della resistente delle parole “aste giudiziarie” in funzione di marchio, denominazione sociale e domain name costituisca violazione dei diritti di esclusiva della ricorrente sul marchio italiano n. 0001258665 e comunitario n. 004360764, ex art. 20 lett. b) c.p.i. nonché condotta illecita ai sensi dell’art. 22 c.p.i.

---

ossia acquisendo un “significato secondario” che lo renda generalmente noto e riconoscibile tra il pubblico (v. caso Divani&Divani, Cass. n. 1861/2015).



Quest'ultima norma, come noto, sancendo il principio dell'unitarietà dei diritti sui segni distintivi<sup>3</sup>, estende le regole dell'art. 20 all'ipotesi di uso di un segno identico o simile al marchio in funzione di segno distintivo diverso, stabilendo che anche l'uso di un segno come ditta, denominazione, ragione sociale o insegna possa costituire violazione di un marchio ove ricorrano i medesimi presupposti previsti dall'art. 1 per i conflitti tra marchi, vale a dire in presenza di un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione, ovvero, in caso di marchio rinomato, allorquando l'uso contestato dia luogo ad un pregiudizio per il titolare del marchio o a un indebito vantaggio per l'utilizzatore del segno.

Tale pregiudizio, come allegato dalla difesa ricorrente e del tutto verosimile, consiste nello sviamento del flusso di utenti dal sito web della ricorrente a favore di quello della resistente: si tratta di una lesione di non scarsa gravità ove si consideri che Aste Giudiziarie è titolare del primo sito web autorizzato dal Ministero della Giustizia alla pubblicità legale delle vendite giudiziarie e che l'accreditamento di tale piattaforma sul mercato costituisce, verosimilmente, il risultato di ingenti investimenti effettuati in oltre un ventennio.

Giova, in ogni caso, soggiungersi che, a prescindere dalle specifiche violazioni dei diritti di esclusiva ex artt. 12, 20 e 22 c.p.i. ipotizzabili a carico della resistente, il contegno da quest'ultima assunto integrerebbe in ogni caso le fattispecie di concorrenza sleale descritte dall'art. 2598 nn. 1 e 3 c.c.

L'elevato grado di somiglianza tra i segni utilizzati dalla resistente e quelli in titolarità della ricorrente genera, infatti, da un lato, il già evidenziato rischio di associazione tra le due imprese in termini di confusione circa l'origine imprenditoriale dei servizi da queste offerti; dall'altro lato, consente alla resistente, che è società di recente costituzione, di sfruttare indebitamente il valore attrattivo dei segni di Aste Giudiziarie e, di riflesso, la notorietà della stessa.

Con particolare riferimento al nome a dominio "astegiudiziarielombardia.it" è, del resto, evidente che, nonostante la parziale diversità dei servizi complessivamente offerti dalla resistente rispetto a quelli della ricorrente, l'inserimento del nucleo individualizzante di quest'ultima all'interno del dominio registrato dalla prima consente ad AGL di accaparrarsi più facilmente contatti commerciali che, in assenza di tale *domain name* non avrebbe conseguito o avrebbe potuto conseguire solo a prezzo di maggiori investimenti pubblicitari e dopo anni di apprezzata attività nel settore di riferimento.

Va, d'altra parte, considerato che, proprio per il fatto che la resistente svolge solo in via complementare ai servizi di consulenza-intermediazione nella ricerca e aggiudicazione degli

---

<sup>3</sup> In virtù del quale l'acquisto dei diritti su un segno distintivo di un determinato tipo (marchio, ditta o insegna) determina automaticamente, in relazione a quel segno, anche uno *ius excludendi* di ogni altro diritto d'uso (cfr. Cass. 13067/2008).





immobili per la propria clientela attività pubblicitaria in relazione alle procedure immobiliari, nulla le vietava e le vieta di utilizzare all'interno del proprio marchio, domain name e denominazione sociale, a fini meramente descrittivi del settore in cui opera, espressioni diverse da quelle integranti il cuore stesso dei segni distintivi della ricorrente, quali "vendite pubbliche", "vendite giudiziarie", "vendite giudiziali", "aste immobiliari", "pubblici incanti", etc., e, in ogni caso, di aggiungere elementi realmente individualizzanti a dette espressioni.

L'utilizzo, per contro, senza aggiunte significative del preciso binomio "aste giudiziarie", che la controparte - prima azienda ad occuparsi in Italia della digitalizzazione e pubblicità online delle vendite giudiziarie - ha sin dalla propria costituzione prescelto quale segno distintivo dell'azienda e dei servizi dalla stessa resi, costruendovi in oltre un ventennio la propria notorietà, giustifica il sospetto che la resistente, sorta solo nel 2018, abbia voluto sfruttare l'altrui rinomanza (e con essa gli altrui investimenti), in contrasto con i noti principi della correttezza professionale e a nocimento dell'azienda concorrente. Condotta che, come sopra rilevato, pare integrare gli estremi della concorrenza c.d. "parassitaria", riconducibile alla clausola generale di cui all'art. 2598 c.c. n. 3.

Chiarito quanto sopra in punto di *fumus boni iuris*, le ragioni di urgenza vanno ravvisate nella persistente utilizzazione da parte della resistente dei segni distintivi in titolarità della ricorrente all'interno del proprio marchio, della propria denominazione sociale e del *domain name* dalla stessa registrato, nonché nel pregiudizio di natura economica - da apprezzarsi necessariamente in termini deliberativi e probabilistici - collegato all'indebito sfruttamento degli investimenti della ricorrente, pregiudizio per definizione di difficile determinazione e ardua risarcibilità. A ciò si aggiunga che le condotte lesive, pacificamente in essere al momento dell'istanza cautelare e della presente pronuncia, posseggono come sopra rilevato una intrinseca attitudine a sviare la clientela della ricorrente e a cagionare di conseguenza a quest'ultima un danno anche in questo caso di difficile quantificazione e riparazione.

L'intrinseca pericolosità delle condotte è, infine, nella specie aggravata dal mezzo adoperato dalla resistente per la promozione dei propri servizi, ossia il web, che consente per sua natura di raggiungere in brevissimo tempo un numero indefinito di consumatori: è, del resto, assai probabile che, proprio sfruttando l'effetto confusorio - e comunque associativo - dell'utilizzo di segni parzialmente identici a quelli della ricorrente, la resistente ottenga che un numero maggiore di utenti rispetto a quelli che avrebbe raggiunto con modalità improntate a correttezza professionale sia indotto a reperire le notizie circa gli immobili messi all'asta sul proprio sito piuttosto che sulla piattaforma telematica della ricorrente.



Devono, in definitiva, ritenersi adeguate alle esigenze di tutela della ricorrente le misure dalla stessa richieste dell'inibitoria cautelare *ex artt.* 131, 133 c.p.i. e 700 c.p.c. e l'ordine di modifica della denominazione sociale *ex art.* 2564 c.c. e 700 c.p.c.

Va inoltre fissata l'apposita penale nella misura indicata in dispositivo al fine di ottenere la coazione indiretta dei precetti contenuti nella presente ordinanza, così come consentito dagli artt. 131, co. 2, c.p.i. e 2599 c.c.

Con l'osservanza di tali comandi dalla parte destinataria degli stessi si ritiene adeguatamente rimosso il rischio del protrarsi degli effetti confusori lamentati dalla ricorrente, senza che sia necessario, in questa fase cautelare, disporre l'ulteriore misura della pubblicazione del provvedimento *ex artt.* 2600, co. 2, 126 c.p.i. e 700 c.p.c., misura che pare, invero, richiesta non tanto a fini strettamente cautelari, quanto piuttosto quale forma di "ristoro immediato, seppur parziale, del danno già subito" (cfr. ricorso, pag. 18).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**p.q.m.**

Il tribunale,

visti gli artt. 131 e 133 c.p.i., 2564 c.c. e 700 c.p.c., così provvede:

- inibisce la resistente dall'utilizzo come marchio e come denominazione sociale delle parole "aste giudiziarie", da sole o in connessione con altre inidonee a differenziarle dal marchio e dalla denominazione sociale della ricorrente;
- inibisce la resistente dall'utilizzo del nome a dominio "astegiudiziarielombardia.it" e dall'utilizzo delle parole "aste giudiziarie" quale SDL, con qualsiasi terminazione ccTLD;
- ordina alla resistente di modificare immediatamente la denominazione sociale "Aste Giudiziarie Lombardia", eliminando la dicitura "Aste Giudiziarie" e adottando una diversa dicitura idonea a differenziarla dalla denominazione sociale della ricorrente;
- fissa una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento nonché per ogni episodio di violazione successivo al deposito dello stesso;
- condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.575,00 a titolo di compensi ed € 545,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Brescia, 28 luglio 2020

Il giudice

dott. Angelica Castellani

